



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

*Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica*

Divisione XVI Sicurezza e conformità

La sicurezza dei giocattoli



28/03/13

Calendario di attivazione Direttiva 2009/48/CE

30 GIUGNO
2009

20 Luglio
2009

20 Luglio
2011


20 Luglio 2013

PUBBLICATA la
Nuova Direttiva

ENTRATA in
VIGORE della
Nuova Direttiva

Implementazione di
TUTTI i REQUISITI
(ESCLUSI quelli
CHIMICI)

Implementazione dei
requisiti CHIMICI



Revisione EN 71-1;2;8 e EN 62115
da parte di CEN e CENELEC

Revisione EN 71-3;4;5;7
da parte di CEN e CENELEC

28/03/13

La sicurezza dei giocattoli

DECRETO LEGISLATIVO

11 aprile 2011, n. 54

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

DIRETTIVA 2009/48/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Definizione di “Giocattolo”

Art. 1 D.Lgs. 54/2011

Direttiva 88/378/CEE

Qualsiasi prodotto:

- concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni

Direttiva 2009/48/CE

Prodotti:

- progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni

Non sono giocattoli (Allegato I D.Lgs. 54/2011)

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio recino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm;
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;

Non sono giocattoli (Allegato I Dlgs. 54/2011)

8. Puzzle di oltre 500 pezzi;
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;

Non sono giocattoli (Allegato I Dlgs. 54/2011)

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. Trasformatori per giocattoli;
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

La Nuova Direttiva NON si applica ai seguenti giocattoli

Art. 1 Dlgs. 54/2011

- a) attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- b) macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- c) veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- d) macchine a vapore giocattolo;
- e) fionde e catapulte

Definizioni Specifiche del settore dei giocattoli

Art. 2 Dlgs. 54/2011

Prodotto funzionale



Prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto.

Giocattolo funzionale



Giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

Giocattolo acquatico

Giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;

Definizioni Specifiche del settore dei giocattoli

Art. 2 Dlgs. 54/2011

- segue

Gioco di attività



Gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarci, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;

Giocattolo chimico



Giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;

Gioco olfattivo da tavolo



Giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

Definizioni Specifiche del settore dei giocattoli

Art. 2 D.Lgs. 54/2011

segue

Kit cosmetico

Giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagno schiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami.

Gioco gustativo

Gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi.

Destinato ad essere utilizzato da ...

indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, é destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

Definizioni Specifiche del settore dei giocattoli

Art. 2 D.Lgs. 54/2011

segue

Danno

Le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine.

Pericolo

Una fonte potenziale di danno.

Rischio

La probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni

Operatori economici

Sono previste 4 figure di operatori economici:

Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

Rappresentante Autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;

Operatori economici

Gli operatori economici hanno obblighi in materia di:

- **Sicurezza**
- **Documentazione**
- **Marcatura ed Avvertenze**
- **Tracciabilità**
- **Collaborazione con le Autorità**

Obblighi del Fabbricante

Art. 3 D.Lgs. 54/2011

- ✓ GARANTIRE che i giocattoli siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
- ✓ PREPARARE la documentazione tecnica;
- ✓ ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di “valutazione della conformità”;
- ✓ REDIGERE la dichiarazione CE di conformità;
- ✓ APPORRE la marcatura “CE”;
- ✓ CONSERVARE la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato;
- ✓ GARANTIRE che:
 - la produzione in serie si mantenga conforme;
 - sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (imballaggio, documento di accompagnamento);
 - il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

Obblighi del Fabbricante

Art. 3 D.Lgs. 54/2011

segue

- ✓ INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato (in base alle Linee guida della Commissione il sito web non è sufficiente)
- ✓ PRENDERE immediatamente MISURE CORRETTIVE affinché i giocattoli, siano RESI CONFORMI oppure RITIRATI oppure RICHIAMATI.
- ✓ INFORMARE immediatamente il MiSE, qualora il giocattolo presenti un rischio.
- ✓ Su richiesta motivata delle autorità competenti FORNIRE tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo

Obblighi del Rappresentante autorizzato

Art. 4 D.Lgs. 54/2011

E' nominato dal fabbricante mediante mandato scritto. Il mandato consente al rappresentante di eseguire almeno i seguenti compiti:

1. TENERE a disposizione della Autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
2. FORNIRE a seguito di richiesta motivata da parte della Autorità competente, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
3. COOPERARE con le stesse Autorità, su loro richiesta, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Il rappresentante non ha gli obblighi di garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di redigere la documentazione tecnica

Obblighi dell'Importatore

Art. 5 D.Lgs. 54/2011

- ✓ **IMMETTERE** sul mercato UE solo giocattoli conformi;
- ✓ **ASSICURARSI** che il **FABBRICANTE** abbia:
 - eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità,
 - preparato la documentazione tecnica,
 - apposto la marcatura CE sul giocattolo,
 - apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la identificazione del giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento),
 - indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato (imballaggio, documento di accompagnamento).
- ✓ **NON IMMETTERE** sul mercato un giocattolo, qualora ritenga o ha motivo di credere che non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, sino a quando non sia stato reso conforme;

Obblighi dell'Importatore

Art. 5 D.Lgs. 54/2011

segue

- ✓ **INFORMARE** il fabbricante e l'Autorità di vigilanza del mercato, qualora il giocattolo presenti un rischio;
- ✓ **INDICARE** il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento);
- ✓ **ASSICURARE** che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana;
- ✓ **GARANTIRE** che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
- ✓ **CONSERVARE** la dichiarazione "CE" di conformità per 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato;
- ✓ **GARANTIRE** che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta all'autorità di vigilanza;

Obblighi dell'Importatore

Art. 5 D.Lgs. 54/2011

segue

- ✓ **ADOTTARE MISURE CORRETTIVE** affinché gli stessi siano **RESI CONFORMI** oppure **RITIRATI** oppure **RICHIAMATI**;
- ✓ **INFORMARE** immediatamente il **MiSE**, qualora un giocattolo presenti un rischio;
- ✓ **FORNIRE** tutta la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, a seguito di richiesta motivata delle autorità competenti.

Obblighi del Distributore

Art. 6 D.Lgs. 54/2011

- ✓ VERIFICARE che il giocattolo sia marcato “CE”, accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice identificativo del prodotto, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore;
- ✓ GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
- ✓ Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **NON LO METTE A DISPOSIZIONE SUL MERCATO** sino a quando non sia stato reso conforme;
- ✓ INFORMARE il fabbricante o l’importatore e il MiSE, qualora un giocattolo presenti un rischio;

Obblighi del Distributore

Art. 6 D.Lgs. 54/2011

segue

- ✓ Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo già messo a disposizione sul mercato non sia conforme, SI DEVE ASSICURARE che siano adottate le misure correttive affinché lo stesso sia RESO CONFORME oppure RITIRATO oppure RICHIAMATO;
- ✓ Su richiesta delle autorità competenti, FORNIRE la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo e cooperare con le stesse per eliminare i rischi dei giocattoli che hanno messo a disposizione sul mercato.

Obblighi dei Fabbricanti applicati agli Importatori e Distributori Art. 7 D.Lgs. 54/2011

Quando un importatore o distributore è ritenuto
fabbricante?

- ✓ Quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio
- ✓ Quando modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità dello stesso potrebbe esserne condizionata.

Tabella comparativa operatori economici

Obblighi	Fabbricante	Rappresentante autorizzato	Importatore	Distributore			
Preparare la documentazione tecnica ed eseguire valutazioni della conformità e della sicurezza	Art. 3, comma 2, Art. 15, Art. 16, Art. 18	Sì	Art. 4, comma 2 Non autorizzati	Art. 5, comma 2 Assicurare che ciò avvenga	NESSUN OBBLIGO		
Conservare la documentazione tecnica	Art. 3, comma 3	10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato	Art. 4, comma 3 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato	Art. 5, comma 9 Garantiscono che su richiesta sia resa disponibile	NESSUN OBBLIGO		
Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta	Art. 3, comma 10	Su richiesta motivata	Art. 4, comma 3 Su richiesta motivata	Art. 5, comma 9 Su richiesta motivata	Art. 6, comma 6 Su richiesta motivata		
Redigere una dichiarazione CE di conformità	Art. 3, comma 2	Sì	Art. 4, comma 3	Sì	NESSUN OBBLIGO	NESSUN OBBLIGO	
Conservare la dichiarazione CE di conformità	Art. 3, comma 3	Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato	Art. 4, comma 3 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato	Art. 5, comma 9 Per 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato	Art. 6, comma 6		
Individuare gli altri operatori economici nella catena di fornitura di ciascun giocattolo	Art. 8	Sì		Art. 8	Sì	Art. 8	Sì

Identificazione operatori economici

Art. 8 D.Lgs. 54/2011

TRACCIABILITA'

Gli operatori economici:

- ✓ Forniscono, su richiesta, le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito;
- ✓ Conservano le informazioni sulla tracciabilità dei giocattoli per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo (per il fabbricante) e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura (altri operatori economici).

Avvertenze

Allegato V di cui all'art. 10 D.Lgs. 54/2011

PARTE A All.V- AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori devono comprendere per lo meno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Avvertenze

Allegato V di cui all'art. 10 D.Lgs. 54/2011

PARTE B All.V- AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI **Alcuni esempi...**

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:



Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Il punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Avvertenze

Allegato V di cui all'art. 10 D.Lgs. 54/2011

2. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:

"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

3. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Avvertenze

Art. 10 D.Lgs. 54/2011

segue

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato alternativamente:

- › sul giocattolo,
- › su un'etichetta o
- › sull'imballaggio

nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato.

Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.

Avvertenze

Art. 10 D.Lgs. 54/2011

- ✓ I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
- ✓ Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.

Requisiti essenziali di Sicurezza

Art. 9 - Allegato II D.Lgs. 54/2011

Requisito generale

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.

Requisiti
specifici
di
sicurezza

Presunzione di conformità

Art. 11 D.Lgs. 54/2011

I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella GUUE, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

Dichiarazione CE di conformità

Art. 13 - Allegato III D.Lgs. 54/2011

1. **Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato II.**
1. **La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.**
1. **La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.**

Dichiarazione CE di conformità

Art. 13 - Allegato III D.Lgs. 54/2011

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ - Contenuti

1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità. È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data di emissione)

(firma)

(nome e cognome, funzione)

28/03/13

Marcatura CE

Art. 14 D.Lgs. 54/2011

- E' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008;
- e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

Valutazione della Sicurezza

Art. 15 D.Lgs. 54/2011

Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

La valutazione della sicurezza è spesso redatta prima di sottoporre il giocattolo alla verifica della conformità, ma può essere conclusa anche in una fase successiva, in ogni caso al più tardi prima di immettere il giocattolo sul mercato.

Procedure valutazione conformità

Artt. 16 - 17 D.Lgs. 54/2011

Fabbricante

- a) qualora non esistano norme armonizzate;
- b) quando esistono norme armonizzate, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
- c) quando una o più norme armonizzate sono state pubblicate con una limitazione;
- d) ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, (articolo 19, comma 1).

ORGANISMO NOTIFICATO

Esame CE di tipo

modulo B +C dell'allegato II della
decisione n. 768/2008/CE

Ha applicato le norme armonizzate (pubblicaz. GUUE) riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo

Controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE
<<Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del predetto modulo e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.>>

Procedure di valutazione della conformità

Art. 16 D.Lgs. 54/2011

Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella GUUE riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

Procedure di valutazione della conformità

Art. 16 D.Lgs. 54/2011

Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:

a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GUUE, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;

b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;

d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

Documentazione del prodotto

Art. 18 e Allegato IV D.Lgs. 54/2011

Contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti nella misura in cui sia rilevante per la valutazione.

In particolare:

- **una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;**
- **la o le valutazioni di sicurezza relative ai pericoli che il giocattolo può presentare**

Documentazione del prodotto

Art. 18 Allegato IV D.Lgs. 54/2011

- una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- una copia della dichiarazione CE di conformità
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione
- una copia del certificato d'esame CE del tipo

Autorità di vigilanza e controlli alle frontiere (Art. 29 D.Lgs. 54/2011)

Autorità di vigilanza del mercato

```
graph TD; A[Autorità di vigilanza del mercato] --> B[Ministero dello Sviluppo Economico]; A --> C[Ministero della Salute]; B --> D[Si avvale della collaborazione di: CCIAA, Guardia di Finanza]; C --> E[Limitatamente agli aspetti di specifica competenza: Chimici, Infettivi, Microbiologici]; E --> F[Si avvale: Comando Carabinieri Tutela Salute, Istituto Superiore Sanità];
```

Ministero dello Sviluppo Economico

Si avvale della collaborazione di:

- CCIAA
- Guardia di Finanza

Ministero della Salute

Limitatamente agli aspetti di specifica competenza:

- Chimici
- Infettivi
- Microbiologici

Si avvale:

- Comando Carabinieri Tutela Salute;
- Istituto Superiore Sanità

Autorità di vigilanza e controlli alle frontiere
Art. 29 D.Lgs. 54/2011

Controlli alle frontiere esterne

Agenzia delle Dogane

Articoli da 27 a 29 del Reg.(CE)
n. 765/2008

Articolo 27 - Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario

Articolo 28 - Immissione in libera pratica di prodotti

Articolo 29 - Misure nazionali

Controlli

Art. 30 D.Lgs. 54/2011

Accertato che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone

Divieto di immissione o circolazione
+
Ritiro o richiamo

Accertata la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica (allegato IV)

Divieto di immissione o circolazione
+
Ritiro o richiamo

Mancanza o incompletezza della documentazione tecnica (allegato IV)

Divieto temporaneo di circolazione
+
Conformazione entro 30 giorni

Divieto di immissione o circolazione
+
Ritiro o richiamo

Controlli

Art. 30 D.Lgs. 54/2011

Mancanza della marcatura
CE

Oppure

Mancanza o Incompletezza
delle Avvertenze



Divieto temporaneo di circolazione
+
Conformazione entro 30 giorni



Divieto di immissione o circolazione
+
Ritiro o richiamo

Irregolare apposizione della
marcatura CE

Oppure

Mancanza o incompletezza
della dichiarazione CE di
conformità



Conformazione entro 30 giorni



Divieto di immissione o
circolazione

Sanzioni

Art. 31 D.Lgs. 54/2011

segue

Per le condotte considerate più gravi, in quanto presuppongono l'immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori, sono state previste sanzioni di natura penale congiunte di arresto e ammenda:

- arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui il fabbricante l'importatore o il distributore non ottemperino ad una misura restrittiva emanata dall'autorità di vigilanza su prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone.
- arresto fino a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di conformità richiesti all'articolo 9 e all'allegato II del decreto di recepimento e, per l'importatore, per la mancata osservanza dell'onere di assicurarsi che i fabbricanti abbiano soddisfatto gli obblighi di sicurezza a loro carico.

Sanzioni

Art. 31 D.Lgs. 54/2011

segue

Per tutte le altre violazioni sono state disposte sanzioni di natura amministrativa. In particolare:


- allo scopo di dare specifica rilevanza alla violazione dell'obbligo legato all'effettuazione della valutazione della conformità dei giocattoli e alla conseguente elaborazione di documentazione tecnica idonea a provarne la sicurezza, si è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente elevata da 2.500 a 40.000 euro per fabbricanti e importatori;
- si è voluto dare risalto all'importanza della marcatura CE e delle avvertenze sanzionandone l'assenza, per produttori e importatori, con un importo da 2.500 a 30.000 euro e per i distributori da 1.500 a 10.000 euro. La graduazione della gravità delle violazioni si basa sulla considerazione per cui sui distributori non incombe direttamente l'obbligo relativo alla marcatura e alle avvertenze, bensì il solo onere di assicurarsi che produttori o importatori vi abbiano dato esecuzione

Sanzioni

Art. 31 D.Lgs. 54/2011

- Al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza sanzionatoria dell'omessa collaborazione del fabbricante, importatore o distributore con l'autorità di vigilanza nel fornire informazioni sulla tracciabilità dei prodotti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata sanzionata autonomamente anche la violazione degli obblighi specifici posti a carico dei rappresentanti autorizzati dei fabbricanti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata altresì sanzionata la mancata ottemperanza al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6 (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).

grazie per l'attenzione



28/03/13